



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GERMANO CORTESE	EMANUELA	Presidente
<input type="checkbox"/>	VERDE	BIAGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CURATOLO	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1742/2014
spedito il 19/11/2014

- avverso la sentenza n. 107/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
ALESSANDRIA
contro:

difeso da:
NORO DR. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

contro:

difeso da:
NORO DR. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA
PIAZZA TURATI 4 15100 ALESSANDRIA AL

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7J01N200965/2012 TRIB.ERARIALI 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7J01N200966/2012 TRIB.ERARIALI 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7J01N200973/2012 TRIB.ERARIALI 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1742/2014

UDIENZA DEL

27/04/2016 ore 09:00

N°

865/1/17

PRONUNCIATA IL:

27-04-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26-05-2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

(Rossana Arbazzano)

R.G.A. 1742/14

Conclusioni delle parti :

Parte appellante : Agenzia Entrate Dir. Prov. Alessandria domanda volersi accogliere l'appello.

Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Parte appellante

– coniugi – chiedono : in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza opposta ; in via subordinata il ricalcolo i maggiori redditi sulla base delle eccezioni formulate.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Svolgimento del giudizio e motivi della decisione

Il contenzioso di cui qui ne occupa attiene gli avvisi n. T7J01N200966/2012 e n. T7J01N200973/2012 relativi rispettivamente agli anni 2005 e 2006 notificati al sig.

il 30.08.2012, nonché n. T7J01N200965/2012 riguardante l'anno 2005 notificato alla sig.ra con i quali l' Agenzia Entrate Dir. Prov. di Alessandria – sulla base di pvc della Guardia di Finanza di Novi Ligure – ha accertato in capo ai predetti la mancata dichiarazione di presunti redditi maturati su capitali detenuti all'estero in relazione ai quali (capitali) i contribuenti si erano avvalsi del c.d. "scudo fiscale".

L'Ufficio, contrariamente alla censura sul punto di cui al pvc della Guardia di Finanza per la quale ricorreva presunzione di fruttuosità del capitale, ha ritenuto che gli incrementi su c/c - in essere presso un istituto bancario di Lugano - rilevati al 31.12.2005 ed al 31.12.2006 rispetto all'inizio di ciascuno dei detti anni costituiscono anch'essi capitali sottratti a tassazione così come *"...gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato....ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"* (art. 12 D.L. 78/2009 c. 2) e, pertanto, si è avvalso, in ordine al loro accertamento, del raddoppio dei termini (art. 12-bis e 12-ter D.L. 78/2009).

I contribuenti hanno eccepito la decadenza dell'azione fiscale sul presupposto che nella fattispecie deve trovare applicazione non l'art. 12 del DL 78/2009, ma l'art. 6 del D.L. 167/90 (presunzione di fruttuosità per investimenti all'estero non dichiarati) il quale non prevede, diversamente dal primo, il raddoppio dei termini. Anche la quantificazione della pretesa ha costituito, in via subordinata, motivo di doglianza.

Con sentenza 107/1/14 del 19.02.14, dep. il g. 11.03.14, la Ctp di Alessandria, ritenuta fondata la censura avanzata in via principale, ha accolto i ricorsi riuniti e compensato le spese di giudizio.

In sede di appello l'Agenzia lamenta carenza di motivazione nel pronunciamento di prime cure risultando, a suo avviso, assiomatica la stabilità operatività, nella fattispecie, dell'art. 6 D.L. 167/90 e ribadisce le argomentazioni già in precedenza addotte.

Nel costituirsi i contribuenti replicano riaffermano i contenuti del ricorso introduttivo.

Il pronunciamento opposto si manifesta condivisibile e, quindi, meritevole di conferma.

L'esame degli atti evidenzia la fondatezza delle considerazioni effettuate dalle parti ricorrenti laddove (ricorso introduttivo) queste evidenziano il contrasto fra il pvc della G. di F. e l'avviso di accertamento in ordine alla qualificazione della violazione (presunzione redditi sottratti a tassazione in Italia ex art. 12 DL 78/2009 per la prima ; presunzione di fruttuosità del capitale ex art. 6 DL 167/90) nonché la contraddizione in cui incorre poi l'Ufficio quantificando la pretesa con il colpire le somme accertate secondo il criterio riguardante i redditi di capitale e quindi facendo rientrare la fattispecie nella previsione di cui all'art. 6 DL 167/90.

Fermo restando quanto sopra, certamente non deponente a favore della linearità, coerenza e chiarezza dell'azione fiscale, rileva l'utilizzo da parte dell'Ufficio di una norma intervenuta nel 2009 per un accertamento riguardante il 2005 e 2006. Tale circostanza pur non avendo costituito esplicito oggetto di apprezzamento da parte dei contribuenti rientra doverosamente e legittimamente nell'ambito delle valutazioni che il collegio, anche travalicando in apparenza i limiti della rilevabilità d'Ufficio dei vizi insiti nell'operato fiscale, è tenuto ad effettuare. Ciò in quanto l'applicazione retroattiva della disposizione di cui trattasi (art.12 DL 78/2009) lede principi generali dell'ordinamento quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento circa il rispetto dei quali il "controllo" è immanente nell'intervento del giudice.

Due quindi i motivi di censura nei confronti dell'Ufficio : il primo in fatto, il secondo in diritto.

Sotto il primo aspetto, incontestata l'adesione dei contribuenti allo scudo fiscale-ter (legge 241/2009), la pretesa, come essi lamentano, viene determinata con un procedimento scarsamente intellegibile, utilizzando importi non reali (valorizzazione a prezzi non realizzati) con riferimento ai quali non pare potersi individuare concretamente un reddito. Inoltre non risulta fornito alcun preciso elemento idoneo a chiarire in modo soddisfacente contrasto e contraddizione di cui sopra è cenno e le ragioni a favore di una qualificazione della violazione piuttosto che dell'altra.

Sotto il secondo merita sottolineare che la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 25722/2009 ha sancito che *".....in base all'art. 3 della L. n. 212 del 2000, il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime <salvo che questa sia espressamente prevista>"* (nello stesso senso Cass.11141/2011) e che i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte anche dell'ordinamento giuridico comunitario (Corte di Giustizia Comunità europea, sez. V, 29.04.2004, n. C-487/01 e n. C-7/02).

La giurisprudenza di merito è pressoché uniforme e consolidata nel considerare la norma di cui trattasi, art.12 DL 78/2009, di natura sostanziale e quindi irretroattiva (fra le altre : CTR Lombardia, sez. 19, n. 1818 del 31.03.2016 e sez. 20, n. 3878 dell'11.07.2014 nonché n. 3194 del 16.06.2014 ; CTR Lazio, sez. 14, n. 3656 del 4.06.2014 // intervenute nella more del deposito : CTR Emilia Romagna n. 2727 del 23.06.2016 ; CTR Lazio, sez. 29, n. 4215 del 27.06.2016 ; CTR Lombardia, sez, 27, n. 3421 del 9.06.2016).

Alla luce di quanto sopra non pare potersi dubitare circa la dovuta applicazione al caso di specie dell'art. 6 DL 167/90 il quale non prevede il raddoppio dei termini.

Le particolari connotazioni della vertenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Torino, 27 aprile 2016

Il Relatore/Estensore
(Dott. Biagio Verde)



Il Presidente
(Dott. Emanuela Germano Cortese)

